



Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.  
Sede legale: 12073 Ceva(CN) - Via A. Doria, 17  
Tel. 0174/7241 - Fax: 0174/722202  
www.azzoaglio.it - posta@azzoaglio.it - direzione@pec.azzoaglio.it  
Capitale Sociale euro 25.500.000 interamente versato  
Registro Imprese di Cuneo n. 00166050047 - Registro Unico degli  
intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031 - REA 1368  
Albo Banche 1717/8  
Cod. Fisc. e PIVA: 00166050047 - Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi - Codice SDI Fatt. Elettronica: IOPVBGU

## FOGLIO INFORMATIVO

# MUTUO CHIROGRAFARIO SABATINI TER NON CONSUMATORE PLAFOND "BENI STRUMENTALI"

## INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

### **BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.**

Sede legale in Ceva (CN) Via A. Doria n. 17,

Tel.: 0174/7241 - Fax: 0174/722202

E-mail: posta@azzoaglio.it - Sito internet: www.azzoaglio.it

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 1717/8 - Codice ABI: 03425

Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo n. 00166050047 - REA 1368

Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031

Capitale sociale di € 25.500.000,00 - Codice destinatario fatturazione elettronica (SDI): IOPVBGU

Nel caso di offerta fuori sede:

*(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il cliente)*

Cognome e nome ..... Telefono .....

Indirizzo ..... Email .....

Qualifica ..... Iscrizione ad Albi o elenchi .....

Il cliente non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del cliente.

## CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO SABATINI TER "BENI STRUMENTALI"

Il Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2016, il "Decreto Beni Strumentali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016 dà attuazione alla cosiddetta "Sabatini Ter". Essa è un'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico mediante erogazione di un contributo in "conto impianti", dedicata alle imprese che vogliono incrementare il proprio business, attraverso l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature, ovvero investire in hardware, software e tecnologie digitali.

La Normativa di riferimento è costituita da:

- Circolare Direttoriale 6 dicembre 2022, n.410823;
- Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69;
- Convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MISE"), l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito "ABI") e Cassa Depositi e Prestiti (di seguito "CDP") in data 14 febbraio 2014;
- Decreto Legge del 24 gennaio 2015 n. 3;
- il sopra richiamato Decreto Beni Strumentali,
- Circolare del 23 marzo 2016 n.26673;
- Addendum (atto integrativo e modificativo della Convenzione) sottoscritto tra il MISE, CDP e ABI in data 17 marzo 2016;

Il finanziamento sarà erogato con provvista della Banca o con provvista CDP; in quest'ultimo caso, in forza della citata Convenzione, la Banca è tenuta a cedere a CDP il credito derivante dalla concessione del finanziamento.

### **Soggetti Beneficiari**

Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
- hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

- attività finanziarie e assicurative
- attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

### **Investimenti ammissibili ai fini della concessione dell'agevolazione**

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, come declassati nel principio contabile n.16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti"

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
- correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa

I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. "industria 4.0" che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all'interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii.

Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, ovvero nel periodo di preammortamento del finanziamento stesso. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento.

Dal 1 gennaio 2023 l'articolo 1, comma 227, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto l'attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell'ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese, denominati "investimenti green"

### **Contributo ed agevolazioni concedibili**

L'agevolazione consiste nella concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti, che possono essere interamente utilizzati per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,750% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0") e per investimenti green

Il contributo viene considerato un aiuto di stato pertanto può essere cumulato con altre forme di agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "*de minimis*". Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti ammissibili ai sensi della normativa in materia.

Il mutuo chirografario è un finanziamento mediante il quale la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo; la scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile o misto. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali, anche con maxi-rata finale (c.d. "balloon") oppure a rata unica (c.d. "bullet").

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI ex L.662/96 e SACE e, in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

In caso di finanziamento di importo pari o superiore ad Euro 500.000,00 è richiesta la stipula mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2703 Cod. Civ., con costo a carico del cliente. In caso di finanziamento a stato avanzamento lavori, le erogazioni sal sono subordinate alla presentazione da parte del cliente dei documenti e delle eventuali garanzie stabilite dalla banca e indicate nel contratto di finanziamento. Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati pubbliche e private.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

## **I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI**

### **Mutuo a tasso fisso**

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### **Mutuo a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo della rata se mutuo a rata costante o del numero delle rate se mutuo a rata concordata, determinato dall'incremento dell'indice di riferimento rilevato periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

#### **Rischi specifici legati alla tipologia di contratto**

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Solo se il mutuatario non è un consumatore o una microimpresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo.

Il cliente potrà essere tenuto alla restituzione del contributo, e di ogni altro onere dovuto, in caso di utilizzo - anche parziale - del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate dalla normativa di riferimento.

#### **Altro**

L' Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è l'indice di riferimento comunicato giornalmente dalla European Money Markets Institute - EMMI (amministratore dell'indice) e rappresenta la media aritmetica dei tassi giornalieri delle transazioni interbancarie. È consultabile su "Il Sole 24 Ore" o su altra stampa specializzata. Il parametro di riferimento Eurirs è amministrato da ICE Benchmark Administrator (IBA). L'indice di riferimento T.U.R. è amministrato dalla Banca Centrale Europea (BCE).

Per saperne di più:

La **Guida pratica al mutuo**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), presso tutte le filiali e sul sito della banca [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it).

## **MUTUO CHIROGRAFARIO SABATINI TER - PLAFOND "BENI STRUMENTALI"**

### **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

#### **QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO**

##### **Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

*calcolato su un finanziamento di € 100.000 di durata 5 anni con periodicità rata trimestrale spese istruttoria € 3.000,00 spese incasso rata € 6 (imposta sostitutiva aliquota 0,25%)*

Tasso variabile **TAEG 10,84 %**

Tasso fisso **TAEG 11,39 %**

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
	Importo massimo finanziabile	Euro 4.000.000,00
	Importo minimo finanziabile	Euro 20.000,00
	Durata	60 mesi
	Durata preammortamento	12 mesi
	Garanzie accettate	fideiussione personale, pegno e garanzie di fondi pubblici

		<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
		Valute disponibili	Euro
<b>TASSI DISPONIBILI</b>	<b>Tasso variabile</b>	Tasso di interesse nominale annuo	9,0000%
		Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, determinato con divisore 360, rilevato sulla stampa finanziaria il terzultimo giorno lavorativo del mese precedente, arrotondato ai dieci centesimi superiori (1)
		Spread	+5,5000%
		Tasso di interesse minimo (floor)	9,0000%
		Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato
	<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse nominale annuo	9,50000%
		Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	EURIRS (Interest Rate Swap Euro) lettera di durata pari al finanziamento, rilevato sulla stampa finanziaria il terzultimo giorno lavorativo del mese precedente
		Spread massimo applicabile	+9,5000%
		Tasso di interesse minimo (floor)	9,5000%
		Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato
<b>SPESE</b>	<b>Spese per la stipula del contratto</b>	Istruttoria	Percentuale sul finanziato: 6,0000 % Importo minimo: Euro 500,00 Importo massimo: Euro 300.000,00 Modalità di riscossione: All'erogazione Periodicità commissione: Periodicità non considerata nei calcoli
		Altro	Istruttoria per pratica rinunciata dal cliente: Euro 500,00 Spese stipula atto fuori sede: Euro 350,00 Rimborso spese stipula atto notarile legato al finanziamento (es.: autentica di firme, procura speciale): Euro 350,00 Spese annuali gestione dossier titoli a pegno: Euro 100,00 Euro Spesa informativa precontrattuale: Euro 0,00

	VOCI		COSTI
<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	Gestione pratica (annua)		Percentuale sul finanziato: 0,30% un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 20.000,00 Modalità di riscossione: Sulla prima rata di ogni anno (pagamento anticipato) Periodicità commissione: Periodicità non considerata nei calcoli
	Incasso rata		Euro 10,00
	Invio comunicazioni		Invio comunicazioni periodiche e altre dovute per legge (2): · In formato cartaceo Euro 3,00 · In formato elettronico Euro 0,00 Spese per altre comunicazioni e informazioni (2): · In formato cartaceo Euro 3,00 · In formato elettronico Euro 0,00
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento		"Francese" / "Italiano"
	Tipologia di rata		Costante / Descrescente (quota capitale costante)
	Periodicità rata		Mensile, Trimestrale, Semestrale, Annuale

1) POSSIBILI IMPLICAZIONI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE EURIBOR – Tasso Variabile o Misto. Il valore dell'indice di riferimento utilizzato per determinare il tasso di interesse applicato al finanziamento può variare a seconda dell'andamento del mercato finanziario, con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + spread) può aumentare nel tempo anche in misura significativa.

Il tasso applicato al singolo contratto potrà variare, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.

Il valore degli indici di riferimento utilizzabili ai fini del calcolo del tasso di interesse dei mutui a tasso variabile, misto o fisso, può essere consultato in qualsiasi momento in filiale e sul sito internet ([www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it)) all'interno della sezione Trasparenza – "Indici di Riferimento".

La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge sull'usura n.108/1996.

(2) Per usufruire dell'invio elettronico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto il contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

## CALCOLO ESEMPLIFICATO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
7,500 %	5	€ 2.004	€ 2.100	€ 1.910
8,000 %	5	€ 2.028	-	-

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it)).

## SERVIZI ACCESSORI

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso.

### **Polizza PPI**

Le polizze di tipo PPI (Payment Protection Insurance) costituiscono una soluzione assicurativa attraverso la quale il cliente può soddisfare l'esigenza di tutelarsi rispetto al verificarsi di eventi quali la morte o l'invalidità totale permanente. Tali polizze possono assicurare il caso morte oppure il caso morte e l'invalidità totale e permanente ed al verificarsi dell'evento dell'assicurato nel corso della durata contrattuale viene garantito il pagamento del capitale assicurato corrispondente al debito residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del decesso o dell'intervenuta invalidità totale e permanente.

Tali polizze non sono vincolanti per ottenere il credito né per ottenerlo a condizioni agevolate.

### **Polizza CPI**

La polizza CPI (Credit Protection Insurance) è una polizza che offre ai clienti che abbiano contratto un credito, una copertura assicurativa in caso di decesso, di invalidità totale permanente, di inabilità temporanea totale e di perdita d'impiego. Il premio, unico e anticipato, viene calcolato a seconda delle opzioni contrattuali previste, secondo le seguenti percentuali in base al capitale assicurato e alla durata del credito.

Tipologia di premio: a premio annuo, a premio unico (per il costo della polizza si rimanda alle condizioni della compagnia assicurativa scelta dal cliente).

Tali polizze non sono vincolanti per ottenere il credito né per ottenerlo a condizioni agevolate.

È facoltà del richiedente finanziamento stipulare liberamente e a sua discrezionale scelta - tramite la Banca in qualità di intermediario assicurativo di talune imprese di assicurazione, oppure tramite altri distributori assicurativi per conto di qualsiasi impresa di assicurazione - polizze assicurative facoltative per tutelare maggiormente il suo patrimoniale rischio, connesso all'evento della propria morte e/o a determinati eventi attinenti al proprio stato di salute (quali infortuni o malattie) e/o alla propria attività lavorativa (quale la perdita di impiego) - di non poter far fronte in modo regolare e puntuale agli obblighi di rimborso del finanziamento ed esporsi, conseguentemente, alle azioni di recupero che la Banca potrebbe attivare.

**Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il richiedente del finanziamento può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.**

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso, siano essi facoltativi oppure obbligatori per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui l'Assicurato estingua anticipatamente il credito - anche a seguito di un'operazione di surroga dell'ente finanziatore - le coperture assicurative cessano il giorno di perfezionamento dell'estinzione o trasferimento del credito. L'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione o trasferimento del finanziamento e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione, al netto dei costi amministrativi, in alternativa la Compagnia, su richiesta scritta dell'assicurato, potrà mantenere in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria a favore del nuovo beneficiario designato.

Laddove il servizio accessorio sia previsto come obbligatorio, resta ferma la necessaria permanenza dello stesso per tutta la durata del mutuo. Nel caso in cui il cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

Per maggiori informazioni relative alle polizze, il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet del Banco.

## **ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

<b>Tasso di mora</b>	+ 2,0000% del tasso di interesse in vigore al momento della mora
<b>Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata totale o parziale (2)</b>	2,0000% del capitale anticipatamente rimborsato
<b>Mediazione creditizia</b>	Da corrispondere direttamente al mediatore creditizio prescelto
<b>Assicurazione immobile</b>	Spese concordate e pagate direttamente all'impresa di assicurazione da parte del Cliente
<b>Costo garanzia fondo di garanzia pubblico</b>	Secondo quanto previsto dal fondo di garanzia pubblico
<b>Imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973</b>	0,2500% o 2,0000% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente. Non dovuta in caso di utilizzo della provvista CDP per l'erogazione del finanziamento da parte della Banca.

<b>Imposta ordinaria (imposta di registro) in luogo di imposta sostitutiva</b>	Euro 200,00 ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
<b>Imposta di bollo (se imposta ordinaria e finanziamento non "regolato" in conto corrente)</b>	Euro 16,00 euro ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
<b>Bollo cambiale D.P.R. 601/73 per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)</b>	Euro 0,052 ogni Euro 516,46 o frazione di Euro 516,46 di capitale ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
<b>Bollo cambiale per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)</b>	1,10% dell'importo finanziato ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
<b>Perizia tecnica / Adempimenti notarili</b>	Ove previsto, da corrispondere direttamente al soggetto incaricato secondo il suo onorario
<b>Spese erogazione parziale/finale SAL</b>	Euro 200,00
<b>Variazione/restrizione garanzia</b>	Euro 500,00
<b>Accollo Mutuo</b>	1,0000% del debito residuo con un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00
<b>Rinegoziazione (2)</b>	0,3000% del debito residuo con un minimo di Euro 300,00 ed un massimo di Euro 10.000,00
<b>Frazionamento mutuo e ipoteca</b>	-
<b>Rinnovo ipoteca / Cancellazione ipoteca con atto notarile</b>	-
<b>Svincolo / Variazione vincolo assicurativo</b>	Euro 150,00
<b>Commissione per rata insoluta</b>	Euro 5,00
<b>Sollecito pagamento rata</b>	Euro 20,00
<b>Spese per certificazioni/ attestazioni legate al finanziamento</b>	Euro 500,00
<b>Spese per rilascio copia documentazione del finanziamento</b>	Da quantificare all'atto della richiesta, per i costi di dettaglio si rimanda allo specifico Foglio Informativo

## TEMPI DI EROGAZIONE

- **Durata dell'istruttoria:** 60 giorni tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto
- **Disponibilità dell'importo** alla stipula del contratto salvo diversa previsione contrattuale e/o di delibera
- Altro:**
- **Data valuta erogazione** pari alla data di stipula del contratto
- **Data valuta addebito rate** pari alla data di scadenza della rata
- **Data valuta estinzione anticipata** pari alla data di esecuzione dell'operazione

## ALTRO

- **Divisore per il calcolo degli interessi** Anno commerciale (360)/Anno civile (365)
- **Rating di legalità** di cui all'art. 5-ter D.L. n. 1/2012 ed all'art. 8 del Regolamento A.G.C.M. del 14/12/2012 n. 24075 e s.m.i.

Voci	Riduzioni
Tasso di interesse nominale annuo	0,000% in meno
Istruttoria	10,000% in meno rispetto all'importo massimo
Durata dell'istruttoria	15 giorni in meno

*Avvertenza: le riduzioni sopra indicate sono da riferirsi alle condizioni del presente Foglio Informativo.*

## INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 15 giorni dalla richiesta.

### **Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.**

Atto costitutivo e statuto	Delibera attribuzione poteri per la richiesta e il perfezionamento del finanziamento
Business Plan, piani di investimento, piani finanziari	Ultimi due bilanci definitivi e Bilancio provvisorio aggiornato
Impegni finanziari altri finanziamenti in essere	Atto di provenienza dell'immobile da acquisire a garanzia
Computo metrico e/o eventuali preventivi (in caso di ristrutturazione)	Contratto preliminare e/o proposta di compravendita
Documenti di riconoscimento in corso di validità	Dichiarazione regolarità contributiva (DURC)
Ultime due dichiarazioni fiscali	Documentazione comprovante la destinazione del finanziamento

**Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.**

## **ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI**

### **Estinzione anticipata**

Il cliente può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo senza alcun onere né spesa né penale se:

- il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
- l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità (c.d. "surroga"). In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo il compenso onnicomprensivo nella misura massima prevista nel presente foglio informativo.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tuttoinsieme - prima della scadenza del mutuo.

### **Portabilità finanziamento**

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

### **Reclami**

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera ordinaria o raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) a: **Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. - Ufficio Reclami** - Via Doria n. 17 - 12073 - Ceva (CN) - Fax: 0174 722202 - e-mail [reclami@azzoaglio.it](mailto:reclami@azzoaglio.it) - PEC: [legale@pec.azzoaglio.it](mailto:legale@pec.azzoaglio.it), ovvero in filiale, con consegna del reclamo allo sportello.

L'Ufficio risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## **CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE**

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un pegno, può vendere i titoli/valori e soddisfarsi sul ricavato.



## LEGENDA

<b>CDP</b>	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede a Roma Via Goito, 4. Società per azioni a controllo pubblico. L'azionista di maggioranza è il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Indice di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento francese</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessidecrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento italiano</b>	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata concordata</b>	Rata periodica di importo fisso, concordato con il cliente. La variabilità del tasso di interesse, e quindi della diversa incidenza delle quote di interesse, potrà produrre una riduzione del piano di ammortamento o un aumento dello stesso, nel limite della durata massima prevista, con eventuale creazione di una rata finale di importo maggiore.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè si "accolla", il debito residuo.
<b>Consumatore</b>	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3 c. 1 lett. a) D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. c.d. "Codice del Consumo".
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta pari allo 0,25% (prima casa o liquidità) o al 2% (seconda casa) della somma erogata